

Autorità Idrica Toscana

ACQUE SPA

ADDENDUM AL REGOLAMENTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Autorità Idrica Toscana

Art. 1.

Con riferimento all'art. 1 del Regolamento di fornitura del Servizio idrico Integrato si precisa che Acque SpA (d'ora in poi "Gestore") gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliti dalla normativa di settore vigente.

L'AIT con delibera di Consiglio Direttivo n°20 del 29/12/2021 ha emanato il Regolamento di fornitura del Servizio Idrico Integrato (d'ora in avanti Regolamento del SII), unico per tutti i Gestori toscani. Il presente Addendum integra il Regolamento suddetto con la disciplina di specifici aspetti contrattuali, sia formali che sostanziali, che riguardano il territorio gestito da Acque Spa. L'Addendum è stato approvato con delibera dell'AIT.

Art. 2-

Con riferimento all'art. 6 del Regolamento del SII si precisa quanto segue.

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale) e nelle strade vicinali di uso pubblico ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, lo stesso è tenuto alla concessione di acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti.

Il Gestore si riserva la facoltà di verificare, tramite propri tecnici, quanto dichiarato nella procedura di lottizzazione; lo scopo delle visite di controllo è quello della constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione alle norme tecniche e sanitarie impartite dai Regolamenti dei rispettivi organi preposti e della conformità dell'opera al progetto presentato. Tale visita non esime il proprietario da alcuna responsabilità per i difetti che potessero in seguito constatarsi e gli eventuali danni a cose e persone che ne conseguissero alla condotta pubblica ovvero allo stesso stabile.

Art. 3.

Con riferimento all'art. 7 del Regolamento del SII si precisa quanto segue.

La pressione al misuratore e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore.

L'utente finale può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del misuratore. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente finale previo appuntamento.

Qualora dalla verifica risulti un livello di pressione non compreso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, o in quelli indicati nel contratto di fornitura, il Gestore provvede a risolvere il problema nel minor tempo possibile, quando ciò risulti tecnicamente possibile con il sistema idrico esistente e la soluzione non sia eccessivamente onerosa.

Se invece dalla verifica risulti un livello di pressione compreso nei limiti previsti dalla legge o indicati nel contratto, l'utente finale è tenuto al pagamento del corrispettivo previsto che sarà addebitato nella prima bolletta utile.

Autorità Idrica Toscana

Il Gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio, fermo restando quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e dalla normativa vigente.

Oltre a quanto si prevede all'art.8.4 del Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato e tranne i casi di mancata osservanza del criterio della diligenza di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., il Gestore non è responsabile per danni derivanti da sospensioni della fornitura del servizio o da diminuzioni di pressione dovute a cause di forza maggiore, per necessità di esecuzione di lavori che non potrebbero essere altrimenti svolti o per sopperire a fabbisogni d'emergenza. Pertanto, le utenze che per la loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo il Gestore avrà in ogni caso la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici.

Il Gestore s'impegna ad informare gli utenti finali nei modi più adeguati, come regolato dalla Carta del Servizio.

Art. 4.

Con riferimento all'art. 8 del Regolamento del SII si precisa che con la sottoscrizione del contratto, stipulato anche in forma digitale o telefonicamente (mediante vocal order), l'utente finale riconosce e accetta il Regolamento del SII ed il presente Addendum che recano le condizioni generali del rapporto contrattuale. Il contratto si intende perfezionato anche per comportamento concludente usufruendo del servizio e/o con il pagamento della prima fattura emessa dal Gestore per la fornitura richiesta dall'utente finale. Non si ravvisa un comportamento concludente utile ai fini della stipula del regolare contratto di fornitura nelle ipotesi di prelievo abusivo della risorsa idrica o di allacciamento abusivo ai servizi di fognatura e depurazione.

Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e in ogni caso alla scadenza della concessione, e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto e seguendo le disposizioni successive.

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (misuratore d'utenza o contatore).

Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait con o senza misuratore d'utenza nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.).

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.

Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile o comunque per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente finale nel contratto di fornitura.

Il Gestore può concedere il servizio con la stipula di un contratto di fornitura "limitato ed interrompibile". In questo caso le condizioni di esercizio offerte dal Gestore possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa.

Autorità Idrica Toscana

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'utente finale è inoltre tenuto a indicare il recapito (anche digitale) a cui desidera ricevere tutte le comunicazioni del Gestore inerenti al contratto stesso. È inoltre suo obbligo comunicare tempestivamente eventuali variazioni che volesse apportare a tale recapito.

Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli utenti finali.

Gli utenti finali che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione citando il numero d'utenza, o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa e dichiarando la lettura finale del misuratore d'utenza.

Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione o la comunicazione tardiva comporta l'assunzione solidale, con l'eventuale nuovo utilizzatore non contrattualizzato, del pagamento delle prestazioni fornite e di ogni altra spesa e/o danno connessi all'uso del servizio.

Il recesso può essere comunicato anche dagli eredi o aventi causa del titolare del contratto. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il misuratore d'utenza non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al misuratore d'utenza al personale incaricato dal Gestore.

Il venire meno della condizione di cui sopra non consente di portare a compimento la procedura di disdetta.

Art.5.

Con riferimento all'art. 9 del Regolamento del SII si precisa che qualora il punto di fornitura da riattivare sia ritenuto non idoneo dal Gestore (ad esempio perché in posizione non accessibile o per lo stato di conservazione degli impianti dell'allacciamento), lo stesso, per poter essere riattivato, dovrà essere ricostruito a regola d'arte e posizionato al limite tra la proprietà pubblica e quella privata in luogo accessibile dal Gestore. A tal fine il Gestore fornirà le necessarie prescrizioni tecniche amministrative.

Art.6.

Con riferimento all'art. 10 del Regolamento del SII si precisa che la voltura gratuita è applicata anche nel caso di separazione e/o divorzio quando si ha assegnazione della casa familiare al coniuge non intestatario dell'utenza.

La voltura gratuita è inoltre applicabile alle società che modificano la propria ragione sociale mantenendo invariata la partita IVA.

Il volturante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario qualora non proceda con la richiesta di voltura, tranne il caso in cui sia presentata la documentazione attestante il trasferimento del possesso o detenzione.

I titolari delle autorizzazioni allo scarico dovranno comunicare ogni variazione societaria e/o subingresso al SUAP competente, secondo l'apposita modulistica, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.

Autorità Idrica Toscana

Il nuovo titolare non potrà effettuare scarichi di acque reflue industriali fino a che non avrà ottenuto la voltura dell'autorizzazione allo scarico.

Una volta ottenuta la voltura dell'autorizzazione allo scarico, l'intestatario della stessa, dovrà denunciare sollecitamente ad Acque SpA il cambiamento del titolare dell'utenza relativa allo scarico di reflui industriali; in difetto, i servizi resi fino al completamento del procedimento di voltura dell'autorizzazione ed alla comunicazione al Gestore dello stesso sono a carico in solido del precedente titolare e del nuovo.

Art. 7

Con riferimento all'art. 11 del Regolamento del SII si precisa che nel caso il preventivo venga annullato su richiesta dell'utente o per inadempienza da parte dell'utente che non abbia dato comunicazione della corretta esecuzione delle opere a suo carico entro 6 mesi dalla data di accettazione del preventivo medesimo, il gestore, previa comunicazione, rimborserà l'importo pagato al netto delle spese del sopralluogo e del 10% dell'importo dei lavori.

L'esecuzione dei lavori avverrà solo dopo il pagamento degli importi previsti nel preventivo.

Il pagamento del preventivo rappresenta formale accettazione dello stesso.

In ogni caso la validità del preventivo decade se il cliente richiedente impedisce al Gestore di eseguire i lavori di sua competenza.

Art. 8.

Con riferimento all'art. 12 del Regolamento del SII si precisa che il servizio idrico integrato è fornito dal Gestore solo a edifici esistenti o in corso di realizzazione, conformi alle vigenti normative urbanistico-edilizie.

Di norma ogni allacciamento sarà a servizio di una singola unità immobiliare. Per le richieste di allacciamento a edifici ancora allo stato di progetto, dovrà essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del misuratore d'utenza, concordata tra Gestore e richiedente.

La realizzazione degli impianti per uso pubblico è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello Stato.

Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta dei Comuni per il soddisfacimento delle loro necessità idriche sono realizzati a fronte della stipula di un contratto di fornitura.

Tutte le fontanelle pubbliche devono essere dotate di apposito misuratore di utenza. Tali utenze saranno intestate alle amministrazioni comunali che ne assumeranno gli oneri di manutenzione.

Gli idranti antincendio stradali, destinati ad alimentare i mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco e quelli della Protezione Civile, verranno ubicati nelle aree individuate dalle autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione. Presso gli stessi saranno installati regolari misuratori di utenza e le amministrazioni comunali si faranno carico della spesa per la loro installazione e per i relativi consumi idrici.

Spetta al Gestore determinare il diametro della presa stradale e scegliere il luogo per la

Autorità Idrica Toscana

derivazione della presa stradale stessa e per l'installazione del misuratore d'utenza, che dovrà trovarsi in luogo di facile accesso.

Il richiedente l'allacciamento idrico è tenuto a pagare i corrispettivi dovuti alle tariffe previste. Il manufatto di alloggiamento del misuratore d'utenza, compreso lo sportello di protezione sarà predisposto a cura e spese del richiedente seguendo le norme tecniche e le prescrizioni del Gestore.

Nel vano dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente.

Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore e/o strumentazione per il monitoraggio delle reti.

L'utente finale, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i misuratori dell'acqua.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. Sul sito del gestore saranno pubblicate tutte le raccomandazioni tecniche per la realizzazione degli impianti privati.

Le richieste di allacciamento per scarichi di acque reflue saranno presentate al gestore attraverso i canali messi a disposizione.

In particolare, la richiesta di allacciamento per lo scarico di acque reflue industriali ed acque reflue assimilabili alle domestiche potrà essere presentata al Gestore solo dopo che il titolare dello scarico avrà ottenuto l'autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali da parte della regione Toscana o il nulla osta per lo scarico di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche, per ottenere i quali dovrà presentare istanza al Suap del Comune di competenza ed attendere il parere del Gestore.

Infatti, il conseguimento del titolo abilitativo allo scarico industriale si configura quale presupposto necessario del contratto di fognatura e depurazione del medesimo scarico.

La richiesta dovrà essere corredata dei dati e documenti richiesti e completa della necessaria documentazione tecnica.

Il tecnico incaricato del Gestore verificherà la documentazione inoltrata e, eventualmente, effettuerà un sopralluogo per il controllo, la valutazione della fattibilità e l'accertamento dell'importo economico dovuto per le opere di allacciamento. A fronte dell'esito della verifica, il Gestore invierà all'intestatario della domanda una nota contenente l'esito della richiesta (approvazione/sospensione) e il preventivo per i lavori da eseguire.

Il Gestore invierà all'utente l'autorizzazione all'allacciamento in pubblica fognatura solo a seguito dell'avvenuta esecuzione dei lavori di allacciamento.

Art.9.

Con riferimento all'art. 14 del Regolamento del SII si precisa che agli idranti comunali e fontanelli comunali si applica una tariffa variabile unica nella misura del 10% della tariffa

Autorità Idrica Toscana

variabile dell'uso pubblico. Il Comune comunica celermente al Gestore i volumi prelevati per lo spegnimento di incendi al fine dell'applicazione per tali volumi di una tariffa variabile unica nella misura del 1% della tariffa variabile dell'uso pubblico. L'operatività di tale agevolazione decorrerà a partire dal 1 gennaio 2024.

Nel caso in cui all'attività agricola e/o di allevamento si affianchi anche l'attività ricettiva (agriturismo) verrà attribuita la tipologia tariffaria "artigianale e commerciale" in quanto si presume che l'uso ricettivo sia prevalente rispetto all'agricolo/zootecnico. Per ottenere l'applicazione della tariffa agricola e zootecnica sarà necessario ottenere allacciamenti distinti per ciascuna tipologia di uso.

Per le utenze insistenti nei territori dei Comuni di Montecatini Terme e Ponte Buggianese è previsto un regime tariffario transitorio, come definito nella deliberazione di Consiglio Direttivo dell'AIT n. 10 del 12/11/2021.

Sono previste anche le seguenti tipologie di utilizzo:

USO TEMPORANEO: i consumi sono di norma misurati da misuratori ed eccezionalmente, per allacciamenti provvisori in caso di manifestazioni, fiere, sagre, etc., nel caso di assoluta impossibilità tecnica ad installare appositi misuratori, saranno conteggiati a forfait sulla base dei giorni di effettivo utilizzo e della portata della tubazione. A queste forniture si applica la tariffa Commerciale/Artigianale piccoli o grandi quantitativi.

USO CANTIERE: a queste forniture si applica la tariffa Commerciale/Artigianale grandi quantitativi dell'uso acquedotto, esentando l'utenza dal pagamento dei corrispettivi di fognatura e depurazione.

USO FOGNATURA E DEPURAZIONE PER UTENZE CHE SI APPROVVIGIONANO, IN TUTTO O IN PARTE, DA FONTI DIVERSE DALLA RETE PUBBLICA DI ACQUEDOTTO: a queste forniture la tariffa di fognatura e depurazione viene applicata al 100% dell'acqua prelevata o comunque assunta e misurata dall'apposito misuratore d'utenza che l'utente è tenuto ad installare, sulla base di apposita denuncia da effettuare entro il 31 Gennaio di ogni anno per i prelievi effettuati e scaricati nell'anno precedente, facendo uso di apposita modulistica messa a disposizione dall'azienda. Nel caso in cui il prelievo idrico autonomo non sia dotato di idoneo strumento di misura, o nel caso in cui l'utente non abbia inviato la dichiarazione della quantità prelevata, la quantità annua assunta per la fatturazione non potrà risultare inferiore a un consumo presunto correlato al numero di componenti del nucleo familiare (CNF) secondo il seguente schema: per 1 CNF pari a 70 mc/annui, per 2 CNF pari a 100 mc/annui, per 3 CNF pari a 125 mc/annui, per 4 CNF pari a 150 mc/annui, per 5 CNF pari a 175 mc/annui, per 6 CNF ed oltre pari a 200 mc/annui da riportare in termini di mc/gg in casi di attivazione/voltura/distacco in corso d'anno. L'operatività dello schema dei consumi presunti per CNF appena descritto decorrerà a partire dal 1 gennaio 2025, nelle more il consumo presunto oggetto di fatturazione sarà pari a 70 mc di acqua per ogni persona utilizzatrice. E' fatto salvo l'invio al gestore di una autocertificazione da parte dell'utente attestante il mancato utilizzo della risorsa. In questo caso il gestore procederà con la disattivazione del servizio. In ogni caso l'utente è tenuto ad inoltrare al Gestore apposita richiesta di riattivazione dei servizi, qualora l'immobile venga in seguito nuovamente utilizzato.

Art. 10.

Con riferimento all'art. 15 del Regolamento del SII si precisa che le fatture sono inviate al

Autorità Idrica Toscana

luogo di residenza dichiarato dall'utente finale in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del misuratore d'utenza, trascurando le frazioni di metro cubo.

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione, il volume dei reflui scaricato in pubblica fognatura nonché il volume dei reflui depurati sono assunti pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto.

L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi del SII si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l'utente finale dall'addebito d'eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento del SII. Per ogni variazione tariffaria, l'imputazione dei consumi, rispettivamente alla vecchia e alla nuova tariffa, avverrà tramite il criterio del pro-die, cioè attraverso il consumo ricavato dalle letture iniziali e finali e suddiviso per i giorni che intercorrono tra queste.

Art. 11

Con riferimento all'art. 18 del Regolamento del SII si precisa che tutti i misuratori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore, restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d'utenza ed alle condizioni dell'impianto idrico esistente.

Fanno eccezione le utenze che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto le quali sono obbligate ad installare e mantenere appositi contatori per la misurazione del volume delle acque prelevate ed immesse nella pubblica fognatura, ed a darne comunicazione al gestore della marca, matricola, numero cifre e diametro della tubazione. Tali misuratori dovranno essere posizionati sopra il punto di prelevamento per chi si approvvigiona da acque superficiali e sul "collo" per chi si approvvigiona dai pozzi. Per approvvigionamenti da fonti diverse da quelle summenzionate potranno essere di volta in volta disciplinate condizioni e posizionamenti diversi da parte del Gestore.

Ogni modifica della collocazione del misuratore d'utenza, nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso del Gestore.

L'utente finale che chiede lo spostamento dovrà sostenerne le spese poiché questo verrà eseguito esclusivamente dal Gestore. L'utente finale provvederà altresì, a proprie spese all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del misuratore d'utenza. Sono a carico dell'utente finale le spese per la manutenzione dello sportello a protezione del vano.

E' diritto/dovere dell'utente finale verificare periodicamente il misuratore d'utenza allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.

Autorità Idrica Toscana

E' fatto salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle Autorità competenti nel caso di manomissione dei sigilli apposti al misuratore, ivi compresi quelli apposti per la disattivazione della fornitura dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi. In caso di danni causati da terzi (furto, danneggiamento) l'utente oltre che darne comunicazione al gestore dovrà provvedere alla denuncia alla pubblica autorità.

I misuratori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno, e in questo caso l'utente finale sarà tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento del corrispettivo previsto che sarà addebitato nella prima fattura utile.

In caso di cessazione dell'utenza a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale si procederà con la sigillatura o rimozione del misuratore.

Art. 12

Con riferimento all'art. 19 del Regolamento del SII si precisa che le modalità e i tempi dell'effettuazione della lettura da parte del Gestore sono indicati all'interno della bolletta.

Art. 13

Con riferimento all'art. 22 del Regolamento del SII si precisa che:

In riferimento agli allacci fognari, se il pozzetto sifonato è posizionato all'interno della proprietà privata, la competenza del Gestore riguarda di norma la sola tubazione che insiste sul suolo pubblico. Mentre, se il pozzetto sifonato è posizionato su suolo pubblico o su aree private ad uso pubblico, la competenza del Gestore riguarda la tubazione che si trova tra il collettore principale ed il pozzetto sifonato.

La realizzazione e la manutenzione del pozzetto sifonato sono di competenza esclusiva dell'Utente.

In caso di assenza di pozzetto di consegna e di pozzetto sifonato, se, dietro specifica comunicazione del gestore, non avviene la messa a norma, la competenza del privato termina nel punto di allaccio tra la tubazione che colletta i relativi reflui nel collettore pubblico principale e quest'ultimo, anche laddove il collettore che convoglia i reflui dall'utenza al collettore principale sia posto in proprietà pubblica.

Art. 14.

Con riferimento all'art. 23 del Regolamento del SII si precisa che il Gestore ha il diritto di far ispezionare gli impianti interni:

- a) per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio accertando tra l'altro il rispetto delle condizioni di sicurezza;
- b) per l'effettuazione di prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo quanto indicato nel D.Lgs. 18/2023;
- c) per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori nel caso quest'ultimi siano parzialmente accessibili o non accessibili;
- d) per le periodiche letture e rilevazione dei consumi, nel caso di misuratori parzialmente accessibili o non accessibili;
- e) per verificare gli adempimenti alle prescrizioni impartite nel contratto di fornitura;

Autorità Idrica Toscana

- f) per la limitazione del flusso o la sospensione delle forniture, nel caso di misuratori parzialmente accessibili o non accessibili;
- g) per la sostituzione del misuratore non accessibile o parzialmente accessibile.
- h) Per acquisire elementi per accertare la corretta determinazione dei consumi, nonché per accertare la veridicità dei valori denunciati ed il rispetto delle norme fissate dal presente Addendum, alle utenze che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche non abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente finale. Nei casi di grave inadempimento resta salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere.

Sono inoltre a carico dell'utente finale le spese per la sospensione della fornitura.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del Regolamento del SII, in presenza di perdite sulla rete idrica a valle del punto in cui il Gestore consegna il servizio, in caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione da parte dell'utente finale, per limitare le perdite, in considerazione dell'urgenza dell'intervento ai fini della tutela della risorsa idrica, il Gestore si riserva anche la facoltà di intervenire tempestivamente riducendo e/o sospendendo il flusso. In tali casi il Gestore è inoltre esonerato da eventuali problematiche relative alla qualità del servizio erogato.

Il Gestore è tenuto ad intervenire, su richiesta dell'utente finale, per interrompere il flusso idrico, qualora ciò sia necessario alla manutenzione degli impianti interni.

Le condotte di scarico private non potranno essere allacciate tra loro nella carreggiata stradale; tale operazione dovrà essere compiuta lungo la proprietà privata dopodiché tali condotte andranno allacciate ad un unico attacco tra quelli predisposti sul collettore principale. In caso di impossibilità le condotte potranno essere allacciate lungo il marciapiede avendo ottenuto, in via preventiva, l'autorizzazione per occupazione permanente di suolo pubblico da parte del competente Ufficio comunale.

Nel caso di fabbricati divisi in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi sono tenuti a riunire le rispettive canalizzazioni, per acque bianche e per acque nere, provvedendo alla loro immissione nella fogna stradale mediante un solo condotto per le acque bianche ed un solo condotto per le acque nere.

Per le fognature, tutti i manufatti a monte del pozzetto di consegna (tubazioni, fosse settiche e biologiche ecc.), anche se posti su suolo pubblico o su aree private ad uso pubblico, sono di proprietà degli utenti e ad essi spetta la manutenzione.

Salvo diverse indicazioni prescritte da regolamenti edilizi locali, per la realizzazione delle opere di raccolta e allontanamento dei reflui all'interno delle proprietà private dovranno essere seguite le seguenti modalità:

- a) Le tubazioni di scarico di bagni e/o cucine, poste all'interno del fabbricato ed i discendenti relativi, dovranno essere costruiti in materiale impermeabile come grès

Autorità Idrica Toscana

ceramico, PVC ad alta resistenza PEAD o altri materiali simili ed inoltre ben connessi a regola d'arte, in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita.

- b) Ove non esistano cortili o giardini privati, le tubazioni di servizio devono essere costruite e collocate in modo da non attraversare al piano terreno i vani adibiti al pernottamento.
- c) Nel sotterraneo, ove possibile, le tubazioni saranno mantenute al di sopra del pavimento; in caso contrario esse dovranno essere collocate in apposita incassatura, facilmente ispezionabile, nel muro o nel pavimento, dotata di pareti impermeabili; in casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto, o con mensole a parete, con almeno un sostegno per ogni giunto.
- d) Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria, nonché i pozzetti e/o griglie di raccolta delle acque piovane, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone.
- e) Per garantire l'assoluta sicurezza dell'impianto in caso di fughe di gas e/o di esalazioni fognarie, le calate degli scarichi provenienti da bagni, cucine e dai condotti principali della rete interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati (ventilazione primaria) in aggiunta, dovranno altresì essere installate apposite canne di aerazione collegate a valle del sifone di fondo colonna (ventilazione secondaria) prolungate oltre il colmo del tetto e completamente isolate dal resto dell'impianto; deroghe alla presente disposizione, potranno essere concesse dal Gestore, previa regolare autorizzazione dell'Organo di Controllo preposto, da allegare in copia alla richiesta d'allaccio fognario.
- f) È fatto assolutamente divieto in ogni caso introdurre acque reflue domestiche, acque nere (provenienti da bagni) e/o acque grigie (provenienti da cucine, lavabi, pilozzi, lavatrici ecc), nelle canalizzazioni che recapitano in fognatura di tipo Separata Bianca ed è oltremodo vietato introdurre nelle doccionate scarichi diversi dall'acqua piovana e di utilizzare quest'ultime come sfiati per qualsiasi rete di scarico.
- g) È fatto assolutamente divieto in ogni caso introdurre acque piovane nella rete fognaria recapitante nella pubblica fognatura nera;
- h) Per assicurare le migliori condizioni igieniche della fognatura pubblica e/o privata, nell'interesse comune, il Gestore, o il Comune, ha la facoltà di posizionare, nei luoghi in cui lo ritenga necessario, tubi di ventilazione fognaria, appoggiandoli ai fronti esterni degli edifici privati.
- i) Il Gestore o il Comune, hanno la facoltà d'imporre, in fase di richiesta di allacciamento o là dove lo ritenga necessario, il posizionamento di un pozzetto sifonato tipo "Firenze";
- j) È assolutamente obbligatorio eseguire i lavori all'interno della proprietà privata una volta che il Gestore ha terminato la realizzazione dell'allaccio richiesto, in quanto la quota di scorrimento di quest'ultimo è fissa e imposta dai sottoservizi presenti in suolo pubblico.

Laddove sussista un sistema fognario di tipo unitario misto, prima dell'immissione nei canali pubblici della fognatura, dovrà essere installato un impianto di chiarificazione nel quale dovranno essere fatte confluire le acque nere (provenienti da bagni) e le acque

Autorità Idrica Toscana

grigie (provenienti da cucine, lavabi, pilozzi, lavatrici ecc.); quest'ultimo dovrà essere conforme alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e adeguatamente dimensionato in relazione al numero di utenti finali (ab equivalente) e alla dotazione idrica giornaliera (Litri\ab.).

Gli impianti di pretrattamento (fosse settiche tricamerale o bicamerale a sedimentazione e fosse Imhoff) dovranno essere realizzati a perfetta tenuta e collocati in luoghi privati, all'aperto e perfettamente areati, salvo casi particolari che saranno autorizzati dall'Organo di Controllo preposto, da allegare in copia alla richiesta d'allaccio fognario.

Art. 15

Con riferimento all'art. 24 del Regolamento del SII si precisa che il collegamento alla pubblica fognatura può avvenire con funzionamento a gravità oppure in pressione, tramite pompe di sollevamento. Le modalità tecniche di allacciamento e il punto di recapito nella pubblica fognatura saranno impartite dal Gestore.

Il collegamento sarà realizzato solo dopo approvazione dei progetti, nel rispetto e secondo le modalità prescritte dal Gestore.

La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso di potenziamenti od estensioni delle reti fognarie.

I lavori di realizzazione dei condotti di allacciamento in suolo pubblico sono effettuati, sempre escludendo i lavori in proprietà privata, dal Gestore previa corresponsione degli oneri previsti nel preventivo di allacciamento.

È comunque possibile per l'utente finale, dietro formale richiesta, la realizzazione di tali opere per conto proprio, sotto la supervisione ed eventuale assistenza del Gestore secondo le prescrizioni dallo stesso impartite.

Il Gestore non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori o delle fognature comunali esistenti alla data dell'affidamento del servizio, laddove l'allaccio non sia stato realizzato nel rispetto degli standard di buona tecnica riferiti a quote e pendenza. In questi casi l'utente finale dovrà installare idonei dispositivi atti ad evitare tali allagamenti. Al limite della proprietà privata dovrà essere installato un pozzetto con sifone (con due tappi); se ciò non è possibile, l'utente potrà installare tale pozzetto sifonato su proprietà pubblica. Nel caso in cui il pozzetto sifonato sia posizionato all'interno della proprietà privata, dovrà essere installato un pozzetto di consegna in proprietà pubblica o in proprietà privata ad uso pubblico. Nel caso in cui non vi sia la possibilità di installare un pozzetto di consegna sarà realizzato un pozzetto d'ispezione sulla pubblica fognatura nel punto di allaccio, salvo casi eccezionali per i quali, in alternativa, le attività manutentive del Gestore dovranno avere accesso dal pozzetto sifonato in proprietà privata.

Art. 16

Con riferimento all'art. 28 del Regolamento del SII si precisa che per gli utenti diversi dalla tipologia tariffaria domestico residente e da quelli indicati al comma 2.1 della delibera ARERA 311/2019 (utenti "non disalimentabili") gli interessi di ritardato pagamento saranno applicati secondo i seguenti criteri:

- Dal primo giorno successivo alla scadenza della fattura e fino al 10° giorno dalla stessa:

Autorità Idrica Toscana

applicazione degli interessi legali;

- Oltre il 10° giorno solare dalla scadenza e fino al 60° giorno dalla stessa: applicazione degli interessi legali aumentati di 3,5 punti percentuali;
- Oltre il 60° giorno dalla scadenza: applicazione degli interessi legali aumentati di 5 punti percentuali.

Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore.

Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che l'utente finale ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore di norma entro il termine di scadenza del pagamento indicato in fattura.

Gli addebiti di eventuali spese di sollecito, messa in mora o interessi di ritardato pagamento saranno addebitati secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla Delibera ARERA n. 311/2019 come deliberato dall'Autorità Idrica Toscana.

Nel caso di disattivazione, qualora l'utente finale provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero credito, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della manifestazione di interesse a proseguire il contratto di somministrazione e previo pagamento del corrispettivo previsto.

L'utente finale moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla limitazione, dalla sospensione o dalla disattivazione della fornitura dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Nel caso di ulteriori attività poste in essere dal Gestore per il recupero del credito, derivante da qualsiasi servizio fornito, le spese addebitabili all'utente comprenderanno tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere per tali ulteriori attività.

Art. 17

Con riferimento all'art. 29 del Regolamento del SII si precisa che il Gestore provvederà alla sospensione della fornitura anche nei seguenti casi e per la violazione dei seguenti divieti:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di nuove attivazioni, volture o subentri;
- b) violazione del divieto di utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) prelievi abusivi;
- d) violazione del divieto di cessione dell'acqua a terzi;
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata;
- f) in caso di pericolo per persone o cose.

Si provvederà alla disattivazione della fornitura ed alla risoluzione del contratto in caso di manomissione del misuratore e delle opere a monte del punto di consegna,

Art. 18

Con riferimento all'art. 30 del Regolamento del SII, si precisa che sul sito del gestore è presente il MODULO PER ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE BIENNALE secondo quanto previsto dalla L. 27/12/2017, n.205, art. 1, comma 4, dalle disposizioni in materia di ARERA e dall'art. 2941 del Codice civile, in caso di contrasto tra norme prevale la previsione della norma gerarchicamente superiore.

Autorità Idrica Toscana

Art. 19

Con riferimento all'art. 36 del Regolamento del SII si precisa che per i consumi effettuati da utenze condominiali, ossia per quelle utenze per le quali il Gestore contrattualizza solo il condominio, o il consorzio appositamente costituito, con un unico contatore centrale e dove vi sia almeno una utenza indiretta di tipo domestico residente sottesa, verranno applicate le tariffe previste per l'Uso Domestico Condominiale. Nel caso di utenza raggruppata di uso diverso dal Domestico Condominiale, l'attribuzione ad una delle sotto-tipologie contrattuali prevista sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente, eventuali utilizzi della risorsa idrica per più sotto-tipologie appartenenti a tipologie diverse dovranno ottenere allacciamenti distinti per ciascuna tipologia.

Per i consumi effettuati da utenze padre/figlio (defalco), ossia da quelle utenze per le quali il Gestore contrattualizza sia il condominio, o il consorzio allo scopo costituito, con un contatore centrale, che i singoli condomini/consorzati, con contatori singoli verranno applicate a questi ultimi le tariffe previste a seconda dell'uso effettuato dagli stessi e ai consumi risultanti dalla differenza fra la somma dei consumi rilevati dai singoli contatori a valle del contatore generale e il consumo rilevato da quest'ultimo verrà applicata la tariffa base dell'uso domestico residente per il servizio acquedotto e le normali tariffe di fognatura e depurazione.

Per i consumi effettuati da utenze raggruppate dai cosiddetti "contatori pilota" (o "contatori di controllo"), ossia da quelle situazioni di fatto in cui il Gestore ha contrattualizzato solo i singoli utenti finali ma si è dotato di un contatore centrale che non è stato contrattualizzato (contatore pilota o contatore di controllo), nelle more che avvenga la contrattualizzazione di detto contatore, verranno applicate le tariffe previste alle singole utenze, mentre nel caso si misurino differenze tra i consumi rilevati dal contatore pilota (o di controllo) e la somma dei singoli contatori posti a valle dello stesso, le stesse verranno fatturate in parti uguali agli intestatari dei singoli contratti alla tariffa base della tipologia tariffaria domestica residente del solo servizio acquedotto.

Art. 20.

Con riferimento all'art. 42 del Regolamento del SII si precisa che nella situazione prevista dal comma 42.10 del Regolamento, nel caso di utenti che pur non essendo allacciati avrebbero l'obbligo di allacciarsi, i corrispettivi tariffari sono dovuti a far data dall'ultimazione dei lavori effettuati per la realizzazione della rete fognaria, ove tempestivamente comunicata.

Per le tipologie di scarico si rimanda alla specifica sezione "Scarichi fognari" del sito internet del Gestore.

Gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche o assimilabili nelle pubbliche fognature munite di impianto di depurazione terminale, sono sempre ammessi e, nel caso di fognature nere, devono essere di tipo diretto.

In presenza di fognatura separata è obbligatorio l'allaccio delle acque reflue alla condotta nera. Nei casi di fognature miste, il titolare dello scarico è obbligatoriamente tenuto

Autorità Idrica Toscana

all'adozione di sistemi di pre-trattamento, tipo fosse biologiche o similari, o comunque giudicati dal Gestore adeguati al sistema fognario depurativo.

Il Gestore si riserva, nel caso di scarichi di acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche che creano particolari fenomeni di sedimentazione o occlusione delle tubazioni di importanti tratti della pubblica rete fognaria, di imporre mirati pretrattamenti degli scarichi anche in presenza di fognatura nera.

Gli scarichi esistenti delle acque reflue domestiche o assimilabili nelle pubbliche fognature sprovviste di impianto di depurazione terminale sono sempre ammessi, ma devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato a piè d'utenza idoneo allo scarico in acque superficiali, come da Allegato 3 del DPRG 46R/2008.

Per gli scarichi di nuovi insediamenti in fognature non dotate di impianto di depurazione, il Gestore si riserva di non ammettere ulteriori scarichi; gli scarichi che sono ammessi devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato a piè d'utenza compatibile con l'autorizzazione dello scarico finale della pubblica fognatura.

Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Gestore, prima telefonica e poi scritta a mezzo pec o fax. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso il Gestore e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto dal Gestore. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale ARPAT competente per territorio.